

# Autotrasporto, omessa indicazione del credito: ok alla rettifica in giudizio

## Adempimenti

L'errore formale può sempre essere integrato in sede contenziosa

**Giulia Pulerà**

Anche il credito per accise spettante agli autotrasportatori può essere integrato e corretto in giudizio se non riportato nell'originaria dichiarazione. Al contribuente, infatti, è sempre consentito anche in sede contenziosa provare gli errori commessi nella determinazione dell'obbligazione tributaria. A precisarlo è la Cgt Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza 85/1/2024 depositata lo scorso 22 marzo.

La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella emessa perché secondo l'ufficio c'era stata un'indebita compensazione di un credito per accise in favore degli autotrasportatori.

Il contribuente impugnava il provvedimento spiegando che era stato erroneamente compilato:

- il quadro RU in relazione al credito di imposta riportato dall'anno precedente;
- il modello F24 utilizzato per la compensazione, poiché indicava l'anno successivo a quello di riferimento.

Asostegno della veridicità e spettanza del credito di imposta nella misura utilizzata, il contribuente produceva in giudizio una certificazione dell'agenzia delle Dogane.

L'ufficio si costituiva eccependo

che l'interessato avrebbe dovuto rimediare presentando una dichiarazione integrativa, la cui mancanza rendeva non più emendabile la posizione.

Il giudice emiliano, accogliendo il ricorso, ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, il contribuente può sempre opporsi alle maggiori pretese chiedendo la correzione degli errori a proprio sfavore commessi (Sezioni Unite 13378/2016). A tal fine deve provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente nella misura indicata.

La Cgt, in applicazione di tali principi, ha innanzitutto rilevato che il ricorrente aveva dimostrato gli errori materiali commessi in sede di compilazione, oltre che aver prodotto la certificazione attestante l'esistenza e la spettanza del credito accise. Da un profilo sostanziale, ne consegue l'assenza di qualunque danno all'Erario e, come rilevato anche nel ricorso, che si trattava solo di errori formali.

La decisione fa riflettere: spesso gli uffici territoriali sono ancora radicati sulla «formalità degli adempimenti». Non di rado, l'atto impositivo non coinvolge questioni sostanziali, cioè fatti riconducibili a fenomeni evasivi, ma si basa su errori formali (righe erroneamente compilati, caselle non barrate). Sono situazioni che, in molti casi, potrebbero essere verificate dal casetto fiscale. Occorrerebbe forse riflettere sul rapporto costi-benefici di tali contestazioni, anche tenendo conto del contenzioso.